

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5/8/2015, n. 0161/Pres.

**Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria.**

#### CAPO I

##### FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Regime di aiuto
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Settori esclusi
- Art. 5 Divieto di cumulo
- Art. 6 Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 7 Istruttoria
- Art. 8 Sicurezza sul lavoro

#### CAPO II

##### CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RICERCA APPLICATA O INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE, INNOVAZIONE

- Art. 9 Iniziative finanziabili
- Art. 10 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 11 Spese ammissibili
- Art. 12 Spese non ammissibili
- Art. 13 Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa
- Art. 14 Limiti di spesa e contributo
- Art. 15 Intensità dell'aiuto
- Art. 16 Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 17 Procedimento di preselezione delle domande
- Art. 18 Parere del Comitato
- Art. 19 Criteri e modalità di concessione dei contributi
- Art. 20 Erogazione in via anticipata
- Art. 21 Proroga e variazioni all'iniziativa
- Art. 22 Rendicontazione
- Art. 23 Certificazione
- Art. 24 Costi del personale di ricerca
- Art. 25 Prestazioni interne

- Art. 26 Strumenti e attrezzature
- Art. 27 Prestazioni di terzi
- Art. 28 Spese generali
- Art. 29 Materiali
- Art. 30 Recuperi

### CAPO III

#### CONTRIBUTI PER ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI E PREDISPOSIZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA'

- Art. 31 Iniziative finanziabili
- Art. 32 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 33 Spese Ammissibili
- Art. 34 Avvio Dell'iniziativa
- Art. 35 Limiti Di Spesa e di contributo
- Art. 36 Intensità dell'aiuto
- Art. 37 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 38 Criteri e modalità di concessione dei contributi
- Art. 39 Rendicontazione

### CAPO IV

#### EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- Art. 40 Regolarità formale della documentazione di spesa e di pagamento
- Art. 41 Modalità di determinazione del contributo da liquidare
- Art. 42 Liquidazione del contributo
- Art. 43 Sospensione dell'erogazione del contributo
- Art. 44 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione art contributo
- Art. 45 Sospensione dei termini per la conclusione del procedimento
- Art. 46 Obblighi del beneficiario
- Art. 47 Operazioni straordinarie
- Art. 48 Ispezioni e controlli

#### CAPO V PROGRAMMAZIONE PAR FSC

- Art. 49 Programmazione PAR FSC

#### CAPO VI DISPOSIZIONI ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

- Art. 50 Rinvio
- Art. 51 Rinvio dinamico
- Art. 52 Abrogazione e disposizioni transitorie
- Art. 53 Entrata in vigore

#### ALLEGATI

Allegato A  
Allegato B  
Allegato C  
Allegato D

CAPO I  
FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi volti a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominata legge.

Art. 2  
(Regime di aiuto)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>.

Art. 3  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) **ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
  - b) **sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti,

processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

- c) **innovazione di processo:** l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software, esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- d) **innovazione dell'organizzazione:** l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- e) **imprese del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese assimilati ai medesimi settori:** le imprese che svolgono le attività identificate secondo la classificazione ATECO 2007, di cui all'Allegato A. L'Allegato medesimo è aggiornato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio e turismo (di seguito Direttore centrale competente), da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione;
- f) **centri di ricerca, di trasferimento tecnologico e centri per l'innovazione con personalità giuridica autonoma:** i centri che svolgono attività di ricerca e sviluppo sperimentale e studi di fattibilità rivolti anche ai settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, con codice 73.10 secondo la classificazione ATECO 2002, ovvero 72.11.0 o 72.19.0 secondo la classificazione ATECO 2007 di cui all'Allegato A e che non rientrano tra i soggetti individuati all'articolo 23 della legge regionale 26/2005 e all'articolo 3 del relativo regolamento di attuazione, emanato con DPRReg. 4 maggio 2007, n. 120 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica

- Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca);
- g) **associazioni temporanee di imprese commerciali, turistiche e di servizi:** le aggregazioni temporanee e occasionali tra imprese per la realizzazione di un programma di ricerca applicata o industriale o di sviluppo sperimentale, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, rappresentate da una delle imprese associate munita di mandato collettivo speciale con rappresentanza. Per la determinazione delle dimensioni si fa riferimento al soggetto con dimensioni maggiori, ai sensi delle lettere h) e i);
  - h) **microimprese, piccole e medie imprese (PMI):** le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, richiamato dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali);
  - i) **grandi imprese:** le imprese che non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese;
  - j) **enti di ricerca e diffusione della conoscenza:** entità, quali università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca, pubbliche o private, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca o di sviluppo definite alle lettere a) e b) o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
  - k) **laboratori riconosciuti dalla Regione:** i laboratori riconosciuti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);
  - l) **soggetti altamente qualificati:** le università e i centri di ricerca e di trasferimento tecnologico o i centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca ovvero i laboratori e gli istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, o i consorzi composti dai soggetti citati;
  - m) **progetto congiunto:** il progetto di ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale o innovazione svolto in collaborazione da almeno due imprese e oggetto di altrettante domande, distinte e presentate contestualmente, che illustrano le parti del programma realizzate da ciascuna impresa, le distinte attività alle stesse afferenti e i relativi costi rapportati al costo totale dell'iniziativa nel suo complesso;
  - n) **studio di fattibilità:** la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e

razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

- o) **Comitato:** organo dell'Amministrazione regionale deputato, ai sensi dell'articolo 15 della legge, a esprimere pareri tecnici in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nei casi previsti dal presente regolamento relativamente agli interventi di sostegno ai comparti del commercio, del turismo e dei servizi;
- p) **zone di svantaggio socio economico:**
  - 1. comuni dell'area montana, suddivisi in tre fasce omogenee, elencati nell'Allegato C;
  - 2. aree 107.3.c. ex 87.3.c, elencate nell'Allegato C.

#### Art. 4 (Settori esclusi)

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
  - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del comma 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti <<de minimis>> concessi a norma di detto regolamento.

Art. 5  
(*Divieto di cumulo*)

1. Gli aiuti <<de minimis>> concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti <<de minimis>> concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti <<de minimis>> concessi a norma di altri regolamenti <<de minimis>> a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

2. Gli aiuti <<de minimis>> non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti <<de minimis>> che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Art. 6  
(*Comunicazione di avvio del procedimento*)

1. Ai sensi dell'articolo 13 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale comunica al soggetto richiedente il contributo:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) la struttura competente, i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria;
- c) i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;
- d) l'ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o estrarne copia.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo.

Art. 7  
(*Istruttoria*)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la



singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda è archiviata d'ufficio.

3. L'Amministrazione regionale, prima della formale adozione del provvedimento negativo, dovuto a insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

4. Limitatamente agli interventi finanziati con risorse previste dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC 2007-2013), rientra nelle verifiche di cui al comma 1, tra l'altro, quella relativa alla coerenza degli interventi stessi con gli obiettivi del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013.

#### Art. 8 (Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei contributi alle imprese è subordinata, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

#### CAPO II CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RICERCA APPLICATA O INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE, INNOVAZIONE

Art. 9  
*(Iniziative finanziabili)*

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge sono finanziabili i progetti di ricerca applicata o industriale e di attività di sviluppo sperimentale nei settori del commercio, turismo e dei servizi alle imprese e alle persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in seguito denominati rispettivamente progetti di ricerca e progetti di sviluppo, finalizzati alla creazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge sono finanziabili i progetti congiunti realizzati da grandi imprese in collaborazione con PMI dei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), nonché progetti realizzati, anche in forma congiunta, da PMI dei medesimi settori, finalizzati all'innovazione dei processi e dell'organizzazione nelle attività di servizio, di seguito denominati rispettivamente progetti di innovazione dei processi e progetti di innovazione dell'organizzazione.

3. I progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono riferiti alle attività svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa istante.

4. I progetti di ricerca applicata o industriale possono essere realizzati dai soggetti altamente qualificati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l).

Art. 10  
*(Soggetti beneficiari e requisiti)*

1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di ricerca e di sviluppo i soggetti di seguito elencati:

- a) imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone;
- b) consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese di cui alla lettera a);
- c) associazioni temporanee di imprese commerciali, turistiche e di servizi di cui alla lettera a);
- d) consorzi fra imprese di cui alla lettera a) e altri soggetti pubblici o privati.

2. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione:

- a) le grandi imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone quando collaborano con le PMI e queste ultime sostengono almeno il 30 per cento dei costi ammissibili nell'ambito di un progetto congiunto;
- b) le PMI del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, compreso ciascun componente di consorzi e associazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio;
- b) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo;
- c) disporre di un meccanismo di contabilità separata ovvero di un sistema adeguato di separazione delle attività e di distinzione dei costi nel caso in cui svolgano anche attività di natura o finalità diversa da quella di impresa cui si riferisce il contributo;
- d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria;
- e) non essere iscritti agli Albi provinciali delle imprese artigiane.

Art. 11  
(Spese ammissibili)

1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) personale e prestazioni interne: rientrano tra le spese del personale i costi sostenuti per i ricercatori e per la manodopera di supporto all'attività di ricerca, come di seguito dettagliati:
  - 1) costo dei ricercatori e del responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità operativa ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativo-commerciale. Detto personale è legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, il titolare di impresa individuale, gli amministratori e i soci che svolgono attività nell'ambito dell'iniziativa. Per gli amministratori e i soci è obbligatorio, a pena dell'inammissibilità della spesa, espresso specifico incarico di data anteriore a quella di inizio del progetto da parte degli organi societari competenti conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa. Il costo del personale è calcolato con le modalità di cui all'articolo 24. Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno alla società, non avente nessun tipo di partecipazione o legame nell'impresa con la quale collabora come responsabile del progetto: in tal caso il suo onorario è considerato come prestazione di terzi;
  - 2) costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca è calcolato con le modalità di cui all'articolo 25 nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria;

- b) strumentazione e attrezzature: per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di processi sono ammissibili i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica. Detti costi sono ammessi nella misura e per il periodo in cui gli strumenti e le attrezzature sono utilizzati per il progetto, rapportata al loro ciclo di vita. Sono pertanto ammessi solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo dei beni nell'arco di durata del progetto, calcolato su un periodo convenzionale complessivo di ammortamento di cinque anni; il periodo di utilizzo decorre dalla data di acquisto o dalla data di consegna del bene se anteriore. I costi per l'acquisizione di strumenti e attrezzature possono essere sostenuti anche con contratto di leasing: in tal caso è ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie;
- c) prestazioni di terzi: costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, compresi i costi della ricerca contrattuale utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, inclusi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista. Soltanto in via eccezionale, su specifica valutazione tecnica del Comitato, può essere ammessa a contributo la spesa relativa a consulenze fornite dall'amministratore o socio dell'impresa istante, qualora le prestazioni risultino particolarmente qualificate per competenza e specificità: l'impresa a comprova di ciò documenta con dettagliato curriculum che il soggetto cointeressato è in possesso di conoscenze non reperibili all'esterno dell'azienda necessarie per la realizzazione del progetto, nonché presenta una dettagliata relazione sulle attività da svolgere nell'ambito della consulenza;
- d) beni immateriali: costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- e) spese generali di ricerca: costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri. Tali spese sono ammesse e sono rendicontate secondo le modalità disciplinate all'articolo 28;
- f) materiali: costi per l'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi. In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. È onere dell'impresa fornire in tal caso la relativa documentazione a supporto della corretta quantificazione di tali costi, quale ad esempio le fatture di acquisto delle tipologie di materiali di cui trattasi, successivamente prelevate a magazzino;

- g) imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste.

2. Nella voce Recuperi del modello di domanda approvato ai sensi dell'articolo 16, sono riportati con segno negativo i valori che l'impresa prevede di ricavare:

- a) dall'eventuale alienazione a terzi, nel corso del progetto, di beni acquistati per la ricerca, tra cui attrezzature, materiali, beni immateriali, o di prototipi e prodotti sperimentali pertinenti alla ricerca stessa;
- b) da un utilizzo degli stessi beni anche nell'attività ordinaria, a fini produttivi, o comunque da un utilizzo non esclusivo degli stessi per lo svolgimento del progetto.

3. Non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche. Il finanziamento indiretto non si configura quando:

- a) nel caso di prestazione di servizi di ricerca, l'ente pubblico di ricerca fornisce il proprio servizio all'impresa a prezzo di mercato o a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine ragionevole;
- b) nel caso di collaborazione alla realizzazione del progetto tra imprese ed enti pubblici di ricerca, si verifica in alternativa una delle seguenti condizioni:
- 1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
  - 2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'ente pubblico è titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati derivanti dall'attività che ha svolto direttamente;
  - 3) l'ente pubblico di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che risultano dalle attività svolte dall'ente stesso nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti: in tal caso il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'ente pubblico è dedotto da tale compenso;
  - 4) in base all'accordo contrattuale tra i partner, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai partner stessi in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

4. Il Comitato valuta la pertinenza e la congruità delle spese evidenziate e può prevedere importi a recupero pur se non preventivati dall'impresa

#### Art. 12 (Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione non sono considerate ammissibili, in particolare, le spese relative alle seguenti voci:

- a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione;

- b) viaggi e missioni del personale impiegato nel progetto;
- c) formazione del personale;
- d) beni immobili, impianti generali, opere edili;
- e) beni e materiali usati;
- f) operazioni di lease-back;
- g) scorte;
- h) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, le iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di contributo;
- i) registrazione del brevetto;
- j) certificazioni, tra cui qualità e ambiente, omologazioni, attestazioni;
- k) ricerche di mercato;
- l) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
- m) IVA e altre imposte e tasse;
- n) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- o) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto di ricerca.

#### Art. 13

##### *(Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa)*

1. L'iniziativa ha avvio in data successiva a quella di presentazione della domanda tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD) e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento, di cui all'articolo 19, comma 3.

2. Per avvio dell'iniziativa si intende:

- a) nel caso di prestazioni fornite dal personale dipendente, l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;
- b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
- c) nel caso di fornitura di servizi, quali a esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura.

3. Il progetto, la cui realizzazione non può eccedere la durata di diciotto mesi, compresa la proroga eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 21, deve concludersi entro la data indicata dall'impresa e riportata nel decreto di concessione.

4. Sono ammissibili le spese il cui costo, comprovato da fattura o da altra documentazione giustificativa, è riferito al periodo di realizzazione del progetto come individuato nel decreto di concessione.

Art. 14  
(Limiti di spesa e contributo)

1. Il limite massimo di contributo concedibile è di 200 mila euro, compresa la spesa per la certificazione della spesa.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ogni domanda varia in relazione alle dimensioni dell'impresa, come segue:

- a) microimpresa: 20 mila euro;
- b) piccola impresa: 50 mila euro;
- c) media impresa: 150 mila euro;
- d) grande impresa: 300 mila euro.

Art. 15  
(Intensità dell'aiuto)

1. L'aiuto è concesso in conto capitale, nel limite dell'intensità massima di contributo specificata nei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Fatta salva l'eventuale elevazione dell'intensità del contributo ai sensi dei commi 3, 4 e 5 nei limiti massimi di cui al comma 6, l'intensità massima di aiuto applicabile alle spese ammissibili del progetto è pari al:

- a) 50 per cento per i progetti di ricerca;
- b) 25 per cento per i progetti di sviluppo;
- c) 15 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione.

3. Per i progetti di ricerca e di sviluppo presentati da PMI, l'intensità massima è elevata di:

- a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) 10 punti percentuali per le medie imprese.

4. Per i progetti di ricerca e di sviluppo l'intensità massima dei contributi è elevata di 15 punti percentuali se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. Per le grandi imprese l'incremento si applica unicamente se collaborano con almeno una PMI. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva;
- b) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un ente di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di ricerca e sviluppo e l'ente di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa e un ente di ricerca

le maggiorazioni non si applicano all'ente di ricerca. La collaborazione riguarda la realizzazione dell'intero progetto o di alcune fasi complete del progetto stesso e non si limita a una singola prestazione concernente analisi, prove tecniche, consulenze o aspetti marginali del progetto. Alla domanda è allegato il contratto di collaborazione con l'ente di ricerca; è ammessa la presentazione di un contratto con condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo. Qualora il contratto non sia disponibile, è anticipato da lettera di intenti o di incarico allegata alla domanda, fermo restando che il contratto deve essere presentato comunque entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento, di cui all'articolo 19, comma 3.

5. Per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione l'intensità massima di aiuto è elevata di:

- a) 35 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) 25 punti percentuali per le medie imprese.

6. Fermo restando il limite massimo di contributo di cui all'articolo 14, comma 1, l'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare i limiti di seguito indicati:

- a) 80 per cento per i progetti di ricerca;
- b) 60 per cento per i progetti di sviluppo;
- c) 50 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione.

7. La valutazione del singolo progetto avviene in fase istruttoria, sentito il Comitato, secondo i criteri indicati nella scheda di cui all'Allegato B, riferiti sia alle caratteristiche dell'impresa, sia ai contenuti del progetto stesso, sia alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico, di cui all'Allegato C. La scheda di valutazione è aggiornata con deliberazione di Giunta regionale.

8. La valutazione di cui al comma 7 dà origine a un punteggio che colloca il progetto in uno dei tre livelli di valore previsti, ovvero alto, medio o basso. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo non sono ammessi.

9. In relazione alle risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le misure del contributo attribuibili a ciascuno dei tre livelli di valore, espresse come percentuali delle intensità massime definite ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, entro il limite delle stesse.

#### Art. 16

##### *(Termini e modalità di presentazione della domanda)*

1. In relazione alle risorse disponibili, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione l'apertura del termine di presentazione delle domande; con il medesimo provvedimento può disporre altresì di non procedere alla preselezione delle domande pervenute.



2. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo (di seguito Direzione centrale competente) esclusivamente in forma elettronica, per via telematica tramite il sistema GOLD secondo le modalità indicate nelle linee guida, entro il termine di tre giorni dal giorno previsto per l'apertura del termine iniziale di presentazione delle domande, stabilito con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Prima del termine iniziale è possibile elaborare la domanda e i relativi allegati sul sistema GOLD. La decorrenza della possibilità di elaborare la domanda e del termine per la sua presentazione sono pubblicati sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo. Il termine per l'inoltro telematico delle domande decorre dalle ore 9.15 del giorno di apertura alle ore 9.15 del giorno di scadenza. Il termine, iniziale o finale, che cade di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. La domanda è redatta esclusivamente a pena di inammissibilità utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata, rispettivamente, al settore commercio e servizi o al settore turismo, unitamente alle note illustrative e alle linee guida per la compilazione della domanda. La domanda, corredata dalla documentazione prevista è sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa.

4. La domanda descrive nel dettaglio le caratteristiche soggettive dell'impresa e del progetto che essa intende realizzare, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e le relative spese; comprende dichiarazioni sostitutive di atto notorio relativamente ai requisiti necessari per accedere al contributo. Relativamente agli amministratori e ai soci di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1, alla domanda è allegato lo specifico atto di conferimento dell'incarico, con la determinazione dell'impegno previsto e del compenso pattuito per lo svolgimento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione.

5. Ai fini della preselezione di cui all'articolo 17, le domande presentate contengono altresì l'Allegato "Relazione sintetica del progetto", che illustra, nello spazio massimo di tre pagine contenenti complessivamente al massimo novemila caratteri, gli elementi significativi che caratterizzano l'impresa e il progetto da realizzare.

6. Per le ATI la domanda inoltre contiene gli estremi dell'atto costitutivo e la documentazione relativa al conferimento del mandato con rappresentanza all'impresa referente per i rapporti con la Regione, unitamente all'illustrazione del ruolo svolto da ciascun aderente.

7. Per le sole grandi imprese la documentazione è integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta dalle imprese. Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato.

8. Ciascuna impresa presenta una sola domanda.

9. Qualora l'impresa presenti più di una domanda, è sottoposta alla preselezione o istruita solo la prima domanda presentata, secondo il numero progressivo di protocollo assegnato.

10. Non sono sottoposte a preselezione o istruite, ma sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

- a) le domande ulteriori rispetto alla prima presentate dalla medesima impresa nell'ambito del periodo di apertura del termine di presentazione delle domande;
- b) le domande inoltrate con modalità diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD;
- c) le domande prive di sottoscrizione del legale rappresentante con firma digitale.

11. L'istante che, in corso d'istruttoria, intenda ritirare la domanda presentata, ne dà tempestiva comunicazione.

12. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

#### Art. 17

##### *(Procedimento di preselezione delle domande)*

1. La preselezione è effettuata tra tutte le domande validamente presentate acquisendo il parere del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), che assegna un punteggio a ciascun progetto, sulla base della corrispondente relazione sintetica, secondo i parametri indicati all'Allegato D.

2. In esito alla preselezione è predisposto un elenco con le domande esaminate, collocate in ordine decrescente, a seconda del punteggio assegnato ad ognuna; le prime venti domande di detto elenco sono istruite e portate nuovamente all'attenzione del Comitato per il parere definitivo ai sensi dell'articolo 18, sulla base del quale è stilata la graduatoria.

3. Ai fini della formazione della graduatoria si procede, ove necessario in relazione alle risorse finanziarie disponibili, all'istruttoria di ulteriori domande secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, si procede all'integrazione della graduatoria, qualora si rendano disponibili nuove risorse finanziarie, ferme restando le assegnazioni risultanti dal riparto già approvato.

Art. 18  
(Parere del Comitato)

1. Il Comitato si esprime sui parametri relativi al merito del progetto, valutandone il grado di innovazione e originalità, in base ai criteri di cui all'Allegato B.

2. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle fattispecie ricerca applicata o industriale, attività di sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione.

3. Il Comitato è sentito in sede di analisi del rendiconto quando sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato, e comunque qualora le spese rendicontate siano inferiori del 20 per cento al costo programmato.

Art. 19  
(Criteri e modalità di concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.

2. Ai fini della preselezione, nonché ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, è preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD.

3. A seguito dell'approvazione della graduatoria l'Amministrazione provvede a dare comunicazione alle imprese interessate dell'ammissione o della non ammissione a finanziamento.

4. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio correlati ai patti di stabilità e crescita; in caso di copertura finanziaria non sufficiente per tutte le iniziative ammesse, è seguito l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

5. Qualora non tutti i progetti rientranti in un unico riparto trovino da subito copertura finanziaria e qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili risorse all'interno del riparto considerato, derivanti da revoche o rinunce ai contributi concessi, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria.

6. Le domande ammesse che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficienza delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario di riferimento sono archiviate.

Art. 20  
*(Erogazione in via anticipata)*

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di:

- a) fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata ai settori commercio e turismo;
- b) comunicazione di avvio dell'iniziativa resa dal legale rappresentante dell'impresa corredata della documentazione richiamata nell'articolo 13, comma 2.

2. Il contributo in via anticipata è erogato, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000.

3. Sull'importo dell'anticipo sono operate le eventuali trattenute previste dalle normative fiscali vigenti, salva la dimostrazione, resa dal soggetto beneficiario tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, della sussistenza di un particolare regime di esenzione.

Art. 21  
*(Proroga e variazioni all'iniziativa)*

1. La proroga della data di conclusione del progetto è ammessa una sola volta nel limite massimo di sessanta giorni ed è autorizzata dall'Amministrazione regionale, nel rispetto del termine massimo di durata di diciotto mesi, solo a seguito di richiesta inoltrata, a pena di inammissibilità, in forma scritta e adeguatamente motivata prima della scadenza del termine stesso come individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 3. La proroga del termine di conclusione del progetto in seguito all'accoglimento della relativa richiesta determina lo slittamento di pari misura del termine di rendicontazione, fermo restando il termine perentorio stabilito per le iniziative di cui all'articolo 49.

2. Nel caso in cui il progetto, una volta ammesso a contributo, necessiti di variazioni relativamente alla sede della ricerca o alla natura o alla progettualità o alle modalità di esecuzione, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'Amministrazione regionale che provvede alla valutazione della variante proposta per

l'eventuale approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4.

3. L'Amministrazione regionale si riserva, in ogni caso, previa valutazione tecnica del Comitato, di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, debitamente giustificate dall'impresa beneficiaria, alla luce della visione complessiva e organica dell'iniziativa consentita dalla documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 22, comma 2 e dalla documentazione integrativa eventualmente richiesta.

4. Qualora sia accertato, sentito il parere del Comitato, che l'iniziativa effettivamente realizzata si discosta significativamente dal progetto ammesso a contributo, l'Amministrazione procede alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 44.

5. In difetto della comunicazione di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale revoca il contributo concesso, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera f).

6. Nel caso di progetti congiunti di cui all'articolo 9, comma 2, non è in ogni caso ammissibile la variazione che comporti la riduzione della partecipazione delle PMI al progetto della grande impresa sotto il 30 per cento della spesa complessiva ammissibile.

7. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, il provvedimento di concessione del contributo è revocato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera d).

#### Art. 22 (Rendicontazione)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano alla Direzione centrale competente la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di quattro mesi dalla conclusione del progetto, salvo proroga per gravi comprovati motivi e comunque nel rispetto del termine perentorio di rendicontazione stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 2; nel decreto di concessione, trasmesso al beneficiario, è indicata la data di scadenza di tale termine in relazione alla data di conclusione del progetto comunicata dall'impresa, tenuto conto di eventuali richieste di proroga.

2. La rendicontazione evidenzia gli esiti dell'iniziativa e tutti gli oneri, al netto di imposte, sostenuti per la realizzazione della stessa nell'arco temporale stabilito. Per i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione, la rendicontazione si compone dei seguenti documenti:

- a) relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti della ricerca, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute. Per le grandi imprese, la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta dalle imprese;
- b) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, suddivisi per tipologia di attività, ossia ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione e per categoria di costo;
- c) elenchi del personale di ricerca e della manodopera operanti nell'ambito del progetto riportanti il numero complessivo di ore svolte da ciascun addetto;
- d) elenchi dei giustificativi di spesa, suddivisi per tipologia di costo;
- e) dichiarazioni attestanti i costi del personale utilizzato per il progetto e dei beni e servizi acquisiti, gli eventuali ricavi e recuperi, nonché il corretto annullamento delle relative fatture;
- f) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;
- g) dichiarazione da parte del soggetto certificatore di cui all'articolo 23.

3. Per i progetti presentati da associazioni temporanee di imprese commerciali, turistiche e di servizi, i documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), sono prodotti per ogni aderente, ma integrati in un unico documento di rendicontazione.

4. La rendicontazione è redatta esclusivamente a pena di inammissibilità utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo, unitamente alle linee guida per la compilazione. La rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista è sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. Tutta la documentazione inerente l'attività finanziata è custodita da parte dell'impresa beneficiaria e tenuta a disposizione presso la sede legale o operativa in cui viene realizzata l'iniziativa per la durata stabilita all'articolo 46, al fine di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 48 del presente regolamento.

1. Le imprese beneficiarie si avvalgono della certificazione per rendicontare la totalità delle spese, pena la revoca del contributo, fatta salva la facoltà di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5; l'attività di certificazione è prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

2. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento all'impresa beneficiaria l'esibizione della documentazione di spesa originale e di effettuare gli opportuni controlli.

3. Le spese inerenti l'attività di certificazione sono finanziate ai sensi del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) emanato con DPRReg. 30 maggio 2011, n. 123 e s.m.i.

4. L'importo del contributo concedibile è determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DPRReg. 123/2011 ed entro il limite massimo di euro 2.500,00 ivi previsto.

5. La spesa relativa all'attività di certificazione svolta dall'esperto contabile indipendente è riconosciuta ammissibile a titolo di <<de minimis>> a favore dell'impresa beneficiaria, nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

#### Art. 24

##### *(Costi del personale di ricerca)*

1. Le spese per le prestazioni del personale di ricerca, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 1), sono rendicontate con certificazione prestata ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 che attesta il costo complessivo sostenuto per il responsabile della ricerca e per i ricercatori, calcolato mediante applicazione al numero complessivo di ore da essi dedicate al progetto, delle tariffe orarie forfettarie indicate nelle linee guida e suddivise come segue:

- a) responsabile della ricerca inquadrato come dirigente, quadro, impiegato o responsabile della ricerca non dipendente che riveste la qualifica di titolare, di socio o amministratore dell'impresa;
- b) ricercatori.

2. Nell'ipotesi in cui il responsabile della ricerca sia un soggetto esterno alla società, il suo onorario è considerato come prestazione di terzi ed è comprovato da apposita documentazione, ovvero ricevuta, parcella, fattura o altro documento equipollente.

3. Il soggetto beneficiario tiene un diario nel quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore dedicate al progetto dal responsabile stesso e da ciascuno dei ricercatori.

4. Sono imputate solo le ore effettivamente e direttamente dedicate al programma, con esclusione dell'attività di gestione ordinaria, commerciale e amministrativa, e comunque per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo.

5. Il certificatore verifica in maniera puntuale la corrispondenza delle ore annotate nel diario di cui al comma 3 con il numero di ore di effettiva presenza in servizio debitamente documentate al certificatore dall'impresa.

Art. 25  
(Prestazioni interne)

1. Le spese per le prestazioni interne, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 2), sono rendicontate con certificazione prestata ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 che attesta il costo complessivo sostenuto per la manodopera direttamente impiegata per il progetto di ricerca calcolato mediante applicazione, al numero complessivo di ore da essa dedicate al progetto, della tariffa oraria forfettaria di cui alle linee guida.

2. Il soggetto beneficiario tiene un diario nel quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore dedicate al progetto da ogni singolo addetto.

3. Sono imputate solo le ore effettivamente e direttamente dedicate al programma, con esclusione dell'attività di gestione ordinaria, commerciale e amministrativa, e comunque per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo.

4. Il certificatore verifica in maniera puntuale la corrispondenza delle ore annotate nel diario di cui al comma 2 con il numero di ore di effettiva presenza in servizio debitamente documentate al certificatore dall'impresa.

Art. 26  
(Strumenti e attrezzature)

1. Il costo di strumenti e attrezzature, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), è determinato in base alle fatture, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. Il costo di cui al comma 1 è riconosciuto limitatamente alle quote di ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo del bene nell'arco di durata del progetto, rapportata a un periodo complessivo di ammortamento fissato in cinque anni.

3. Nell'ipotesi in cui i costi di cui al comma 1 siano sostenuti con contratto di leasing, si tiene conto della quota capitale dei canoni pagati, rapportata al periodo di effettivo



utilizzo del bene per il progetto, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

Art. 27  
(Prestazioni di terzi)

1. Il costo delle prestazioni di terzi, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), è determinato in base alla fattura o parcella al netto dell'IVA, con chiara indicazione della natura, qualità e quantità dei servizi forniti.

2. L'Amministrazione regionale si riserva di valutare la congruità e la pertinenza al progetto dei costi rendicontati ai sensi del comma 1, sentito il parere del Comitato.

Art. 28  
(Spese generali)

1. Le spese generali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), sono rendicontate con modalità forfettaria per un importo non superiore al 20 per cento dei costi del personale di ricerca dedicato al progetto.

Art. 29  
(Materiali)

1. Il costo di acquisto dei materiali, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f), è determinato in base alle fatture, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. In caso di utilizzo di materiali presenti in magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Il soggetto beneficiario deve produrre la lista dei prelievi effettuati per il progetto, recante l'indicazione di unità di misura, costo unitario e costo complessivo: l'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere il dettaglio della documentazione comprovante i prelievi.

Art. 30  
(Recuperi)

1. Nell'ipotesi di recupero derivante dall'alienazione a terzi di beni materiali o immateriali acquistati per la realizzazione del programma, la quantificazione del recupero è rilevata dalla fattura di vendita.

2. Nell'ipotesi di parziale o completo utilizzo del prototipo nell'attività ordinaria dell'impresa, il recupero è calcolato percentualmente sul suo valore o sul valore complessivo dei suoi componenti.

### CAPO III CONTRIBUTI PER ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI E PREDISPOSIZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA'

#### Art. 31 (Iniziativa finanziabili)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge sono finanziabili le iniziative dirette a favorire processi di acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione di prodotti o di servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita.

2. Ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera d), e 2, della legge sono finanziabili le iniziative relative alla predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione.

3. Le iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge possono essere realizzate dai soggetti altamente qualificati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l).

#### Art. 32 (Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 31, comma 1, le imprese di seguito elencate:

- a) imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone;
- b) consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese di cui alla lettera a);
- c) associazioni temporanee di imprese di cui alla lettera a);
- d) consorzi fra imprese di cui alla lettera a) e altri soggetti pubblici o privati.

2. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 31, comma 2, i seguenti soggetti:

- a) soggetti elencati al comma 1;
- b) Centri di ricerca, di trasferimento tecnologico e centri per l'innovazione con personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o più dei soggetti di cui al comma 1;

- c) Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), che hanno la finalità di introdurre innovazione, anche tecnologica, all'interno delle imprese del terziario;
- d) società di servizi alle imprese, società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, aventi come finalità la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico, o l'attività di sviluppo sperimentale.

3. I soggetti beneficiari, compreso ciascun componente di consorzi e associazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- b) avere dimensione di PMI, limitatamente alle iniziative previste dall'articolo 31, comma 1;
- c) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo;
- d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria;
- e) non essere iscritti agli Albi provinciali delle imprese artigiane.

#### Art. 33 (Spese ammissibili)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 31, comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per l'acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzo;
- b) spese per l'acquisizione di marchi o di diritti di utilizzo;
- c) spese per l'acquisizione di licenze o conoscenze tecniche non brevettate;
- d) spese per l'acquisizione di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie;
- e) spese per servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;
- f) spese per servizi di sostegno all'innovazione: la fornitura di locali a uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti.

2. Per la predisposizione degli studi e dei progetti di cui all'articolo 31, comma 2, sono ammissibili le spese, al netto di IVA, corrispondenti al costo dello studio.

3. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni e i costi interni; in relazione ai servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione non sono ammessi i costi di esercizio ordinario dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

4. Le domande sono sottoposte alla valutazione del Comitato che si esprime sulla pertinenza e la congruità delle spese preventivate.

Art. 34  
*(Avvio dell'iniziativa)*

1. L'iniziativa ha avvio in data successiva a quella di presentazione della domanda tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD). Non sono ammissibili le spese sostenute prima dell'avvio dell'iniziativa.

Art. 35  
*(Limiti di spesa e di contributo)*

1. In relazione alle iniziative di cui al presente Capo i limiti di spesa ammissibile e di contributo concedibile sono i seguenti:

- a) limite minimo di spesa ammissibile: 5 mila euro;
- b) limite massimo di contributo concedibile: 100 mila euro.

2. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore a 5 mila euro, il contributo è revocato.

Art. 36  
*(Intensità dell'aiuto)*

1. Fermo restando il limite massimo di contributo di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), l'intensità del contributo in conto capitale per le iniziative di cui all'articolo 31, comma 1, non può superare:

- a) per le spese previste dall'articolo 33, comma 1, lettere da a) a d): 20 per cento del costo ammissibile per le piccole imprese e 10 per cento del costo ammissibile per le medie imprese;
- b) per le spese previste dall'articolo 33, comma 1, lettere e) e f): 50 per cento dei costi ammissibili.

2. L'intensità del contributo in conto capitale per le iniziative di cui all'articolo 31, comma 2, non può superare il 40 per cento delle spese ammissibili. L'intensità massima di aiuto è elevata di:

- a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) 10 punti percentuali per le medie imprese.

## Art. 37

### (Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale competente esclusivamente in forma elettronica, per via telematica tramite il sistema GOLD, nei termini di apertura dello sportello previsti dall'avviso pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo.

2. La domanda è redatta esclusivamente a pena di inammissibilità utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata, rispettivamente, al settore commercio e servizi o al settore turismo, unitamente alle note illustrative di redazione. La domanda, corredata dalla documentazione prevista è sottoscritta del legale rappresentante con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa.

3. La domanda descrive nel dettaglio le caratteristiche del soggetto richiedente, l'oggetto e le modalità di svolgimento dell'iniziativa, le relative finalità e il costo preventivato, nonché comprende le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relativamente ai requisiti necessari per accedere al contributo.

4. Per le ATI la domanda inoltre contiene gli estremi dell'atto costitutivo e la documentazione relativa al conferimento del mandato con rappresentanza all'impresa referente per i rapporti con la Regione, unitamente all'illustrazione del ruolo svolto da ciascun aderente.

5. Non sono istruite, ma sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

- a) le domande inoltrate con modalità diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD;
- b) le domande prive di sottoscrizione del legale rappresentante con firma digitale.
- c) le domande pervenute oltre il termine previsto nell'avviso di cui al comma 1.

6. L'istante che, in corso d'istruttoria, intenda ritirare la domanda presentata, ne dà tempestiva comunicazione.

7. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

Art. 38  
*(Criteri e modalità di concessione dei contributi)*

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita.

3. Le domande ammissibili che nell'anno di presentazione non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate.

Art. 39  
*(Rendicontazione)*

1. Le imprese beneficiarie dei contributi del presente Capo si avvalgono della certificazione di cui all'articolo 23, pena la revoca del contributo, fatta salva la facoltà di regolarizzazione di cui al comma 3.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano alla Direzione centrale competente, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla concessione del contributo, salvo proroga per gravi comprovati motivi, la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dei contenuti dell'iniziativa realizzata;
- b) elenchi dei giustificativi di spesa, suddivisi per tipologia di costo;
- c) per le iniziative di cui all'articolo 31, comma 2, copia della domanda di contributo e della ricevuta attestante agli uffici statali o comunitari competenti l'avvenuta presentazione della domanda, entro la data di scadenza del relativo bando;
- d) dichiarazione da parte del soggetto certificatore di cui all'articolo 23.

3. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. La rendicontazione è redatta esclusivamente a pena di inammissibilità utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata ai settori commercio e servizi e turismo, unitamente alle linee guida per la compilazione. La rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista è sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa.

5. Tutta la documentazione inerente l'attività finanziata viene custodita da parte dell'impresa beneficiaria e tenuta a disposizione presso la sede legale o operativa in cui viene realizzata l'iniziativa, per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale, come previsto dall'articolo 48 del presente regolamento.

#### CAPO IV EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

##### Art. 40

##### *(Regolarità formale della documentazione di spesa e di pagamento)*

1. Le spese sostenute sono attestate dall'impresa al certificatore tramite i relativi documenti giustificativi, quali fatture, scontrini, parcelle e documenti equipollenti, recanti il costo sostenuto e tutti gli elementi necessari a ricondurlo all'attività del progetto. Nel caso in cui tali documenti ricomprendano forniture più ampie, sono debitamente evidenziati i costi strettamente pertinenti addebitabili al progetto.

2. I documenti giustificativi ammissibili recano le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione compresa nel periodo di svolgimento della ricerca;
- b) dicitura di annullamento apposta sull'originale del documento, come indicato nelle linee guida, di cui agli articoli 22, comma 4, e 39, comma 4 e volta a evitare l'utilizzo del titolo per l'ottenimento di altri contributi;
- c) effettuazione della consegna presso la sede dove si è svolta l'iniziativa, nel caso di acquisto di beni; se tale indicazione non è presente, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

3. I titoli di spesa redatti in lingua straniera sono corredati da traduzione in lingua italiana a cura dell'impresa.

4. Il pagamento dei titoli di spesa è comprovato con quietanza per l'importo complessivo del titolo, attraverso documentazione bancaria o postale attestante l'esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali, dai quali risulti l'importo e il riferimento al titolo in base al quale il fornitore di beni e servizi è stato pagato. In via residuale sono altresì consentite le seguenti modalità:

- a) nel caso di documenti di spesa saldati in contanti e per un importo fino al limite massimo previsto dalla normativa statale, a comprova dell'avvenuto pagamento sono ammesse sia la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ragione sociale del fornitore apposti sull'originale del titolo, sia la dichiarazione liberatoria specifica del fornitore, in originale o inviata dal fornitore all'impresa via fax o PEC; limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PAR FSC di cui all'articolo 49, tale modalità è consentita per le sole spese il cui valore è inferiore a euro 500,00;
- b) nel caso di documenti di spesa saldati con assegno, a comprova dell'avvenuto pagamento deve essere prodotta copia dell'assegno portato all'incasso dal creditore nonché l'estratto conto bancario o postale del debitore con evidenza dell'avvenuto addebito per il corrispondente importo.

5. Sono ammissibili pagamenti con strumenti di pagamento elettronico, quali carte di credito o bancomat, purché accompagnati dal relativo ordine e dall'estratto conto mensile dell'istituto emittente dove risultino dettagliati i pagamenti riferiti all'iniziativa e purché la carta su cui è stata addebitata la spesa sia collegata a un conto bancario o postale appartenente all'impresa.

6. Non sono ammessi artificiosi frazionamenti di fatture e simili volti a eludere quanto prescritto al comma 4, lettera a).

7. Nel caso di pagamento cumulativo di più titoli di spesa, la documentazione comprovante il pagamento è accompagnata dal dettaglio dei titoli pagati con specifica evidenza delle spese pertinenti all'iniziativa finanziata.

8. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;
  - b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, rilevabile dai comunicati giornalieri del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e reperibile anche sul sito dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

9. Non è ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

#### Art. 41

##### *(Modalità di determinazione del contributo da liquidare)*

1. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora i costi rendicontati e ritenuti ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

2. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora i costi rendicontati e ammessi siano inferiori a quelli ammessi in sede di concessione o qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'articolo 15, comma 4.

3. Sentito il Comitato, relativamente alle iniziative di cui al Capo II sono ammesse variazioni e compensazioni di importo fra le diverse tipologie di costo, purché sorrette da adeguata motivazione e all'interno della stessa categoria di attività, ossia ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione; relativamente alle iniziative di cui al Capo III, sono ammesse variazioni e compensazioni tra tipologie di spesa aventi la medesima intensità di aiuto.



Art. 42  
*(Liquidazione del contributo)*

1. Il contributo spettante, calcolato sulla base delle spese rendicontate e approvate, detratto l'eventuale anticipo concesso, è liquidato, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita, entro centottanta giorni dalla presentazione del rendiconto, al beneficiario istante o al soggetto subentrato attraverso l'acquisto dell'impresa o del ramo d'azienda relativi all'iniziativa oggetto del contributo, previa istanza e valutazione da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Il termine fissato è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

3. Sull'importo del contributo sono operate le eventuali ritenute previste dalle normative fiscali vigenti.

Art. 43  
*(Sospensione dell'erogazione del contributo)*

1. Ai sensi e con le modalità dell'articolo 47 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:

- a) qualora l'Amministrazione regionale abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;

2. Ai sensi e con le modalità dell'articolo 48 della legge regionale 7/2000 è disposta la sospensione dell'erogazione del contributo qualora l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure.

Art. 44  
*(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)*

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di

legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede oppure imputabili all'Amministrazione.

2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, a seguito del mancato rispetto dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 10, comma 3 e 32, comma 3, fatto salvo quanto previsto all'articolo 48 della legge regionale 7/2000, oppure qualora:

- a) non sia rispettato il termine di presentazione del rendiconto o il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione del rendiconto stesso, ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 5, e dell'articolo 39 o non sia rispettato quanto previsto all'articolo 23, comma 1, relativamente all'obbligo di certificazione, sia per i contributi del Capo II, sia per i contributi del Capo III;
- b) vi sia grave difetto, nella documentazione a consuntivo, dei requisiti di regolarità formale di cui all'articolo 40;
- c) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 14, comma 2, per le iniziative di cui al Capo II, e a 5 mila euro per le iniziative di cui al Capo III;
- d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI, e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'articolo 21, comma 7;
- e) nel caso di progetti congiunti di cui all'articolo 9, comma 2, la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;
- f) in assenza di comunicazione effettuata dall'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 21, comma 2, sia accertata, sentito il parere del Comitato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- g) non sia rispettato l'obbligo posto a carico del beneficiario di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto al comma 7;
- h) siano scaduti i termini della sospensione eventualmente disposta, in particolare ai sensi dell'articolo 43 e sia accertato il consolidamento delle situazioni all'origine della stessa, come in seguito a sentenza di primo grado attestante la falsità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

3. L'Amministrazione procede altresì alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso nel caso di variazioni di cui all'articolo 21, comma 4.

4. Qualora siano variate le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di valutazione, relativamente alla collaborazione con enti di ricerca e alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico, e la variazione di tali condizioni abbia comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, il contributo assegnato è revocato se il nuovo punteggio risulta inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria, ovvero è aggiornato nell'intensità nel caso in cui il nuovo punteggio non comporti l'esclusione dall'ambito dei progetti finanziati, ma implichi la sola variazione del livello di valutazione.

5. Il mancato rispetto della condizione relativa alla collaborazione con enti di ricerca, comporta inoltre la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b).

6. La mancata realizzazione effettiva del progetto in forma congiunta tra imprese indipendenti comporta la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera a), per collaborazione fra almeno due imprese indipendenti.

7. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato. È fatta salva la revoca prevista al comma 2, lettera g), nei casi in cui l'impresa non abbia in modo assoluto rispettato il vincolo medesimo.

8. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), comporta la riduzione del contributo nella misura del 30 per cento, sentito il Comitato.

9. L'Amministrazione regionale comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 45

##### *(Sospensione dei termini per la conclusione del procedimento)*

1. Il termine per la concessione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta, ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

2. Il termine per la liquidazione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

3. I termini per la concessione e la liquidazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

4. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

#### Art. 46

##### *(Obblighi del beneficiario)*

1. Il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei tre anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo per le piccole e medie imprese e nei cinque anni, per le grandi imprese:

- a) mantenimento della sede o dell'unità operativa attiva nel territorio regionale e mantenimento dei beni oggetto del contributo;
- b) sfruttamento dei risultati ottenuti dall'attuazione dell'iniziativa anche nel territorio regionale, fermo restando il diritto dell'impresa di sfruttare tali risultati in altri Stati.

2. Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria presenta la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno per la durata del vincolo previsto.

3. Il beneficiario è tenuto inoltre a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e gli altri obblighi specifici previsti dal presente regolamento.

4. Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione costituente il fascicolo di progetto, in forma originale o in copia conforme all'originale secondo la normativa nazionale vigente, per il periodo stabilito al comma 1. Limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PAR FSC di cui all'articolo 49, il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione costituente il fascicolo di progetto, in forma originale o in copia conforme all'originale secondo la normativa nazionale vigente, per il periodo di cinque anni dalla conclusione del Programma.

#### Art. 47

##### *(Operazioni straordinarie)*

1. In caso di variazioni inerenti le caratteristiche soggettive dell'impresa derivanti da operazioni straordinarie, tra le quali fusioni, incorporazioni o scorpori, cessioni di ramo d'azienda, scissione, trasformazione o conferimento, oppure da operazioni societarie di riorganizzazione, intervenute tra la presentazione della domanda di contributo e l'esaurimento degli obblighi posti in capo al beneficiario ai sensi dell'articolo 46 del presente regolamento, i contributi possono essere trasferiti al soggetto subentrante, alle condizioni previste dall'articolo 32 ter, comma 1, della legge regionale 7/2000.

2. L'impresa subentrante, entro il termine massimo di trenta giorni dalla registrazione dell'atto, presenta domanda di subentro e richiede conferma della validità della domanda di contributo o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo o di subentro negli obblighi. In tale domanda indica gli estremi dell'atto registrato comprovante l'intervenuta variazione, dichiara alla Direzione centrale competente il possesso dei requisiti soggettivi, l'impegno alla prosecuzione dell'attività, l'assunzione dei relativi obblighi e riepiloga in una breve relazione l'operazione straordinaria, le motivazioni a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo. La relazione, ove possibile, è controfirmata dall'impresa originaria.

3. L'Amministrazione regionale revoca il contributo concesso per l'intero ammontare, sentito il Comitato, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'articolo 48 della legge regionale 7/2000.

4. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine perentorio massimo di trenta giorni, a pena di revoca del contributo, per la loro presentazione.

5. Qualora l'operazione straordinaria intervenga dopo la concessione del contributo e comporti una variazione della dimensione d'impresa, non si procede alla rideterminazione del contributo spettante.

Art. 48  
*(Ispezioni e controlli)*

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione regionale può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi, solo richiesti o già concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità dello stesso.

CAPO V  
PROGRAMMAZIONE PAR FSC

Art. 49  
*(Programmazione PAR FSC)*

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in relazione ai contributi per il finanziamento delle iniziative di cui al Capo II mediante l'impiego delle risorse previste dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC 2007-2013) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013.

2. Nel rispetto dei termini previsti per l'attuazione della programmazione PAR FSC e in deroga a quanto previsto all'articolo 19, i contributi sono concessi entro il termine più breve eventualmente previsto con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale fissa anche il termine perentorio di rendicontazione delle iniziative finanziate.

CAPO VI  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [Legge finanziaria 2007]).

Art. 51

*(Rinvio dinamico)*

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 52

*(Abrogazione e disposizioni transitorie)*

1. È abrogato il "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria", emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273.

2. Il decreto del Presidente della Regione 273/2007 continua a trovare applicazione ai procedimenti relativi agli aiuti già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento e ai successivi rapporti giuridici agli stessi correlati.

Art. 53

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Sezione 1 - Classificazione ATECO 2007 relativa alle imprese del commercio e dei servizi alle persone e alle imprese assimilati ai medesimi settori ammissibili come beneficiarie**

<b>E</b>	<b>FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO</b>
<b>37</b>	<b>GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE</b>
<b>37.0</b>	<b>GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE</b>
<b>37.00</b>	<b>Gestione delle reti fognarie</b>
37.00.0	Raccolta e depurazione delle acque di scarico
37.00.00	Raccolta e depurazione delle acque di scarico
<b>38</b>	<b>ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI</b>
<b>38.1</b>	<b>RACCOLTA DEI RIFIUTI</b>
<b>38.11</b>	<b>Raccolta di rifiuti non pericolosi</b>
38.11.0	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
38.11.00	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
<b>38.12</b>	<b>Raccolta di rifiuti pericolosi</b>
38.12.0	Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
38.12.00	Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
<b>38.2</b>	<b>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</b>
<b>38.21</b>	<b>Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi</b>
38.21.0	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
38.21.01	Produzione di compost
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
<b>38.22</b>	<b>Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi</b>
38.22.0	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
38.22.00	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
<b>39</b>	<b>ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI</b>
<b>39.0</b>	<b>ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI</b>
<b>39.00</b>	<b>Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti</b>
39.00.0	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
39.00.01	Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
39.00.09	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
<b>F</b>	<b>COSTRUZIONI</b>
<b>41</b>	<b>COSTRUZIONE DI EDIFICI</b>
<b>41.1</b>	<b>SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI</b>
<b>41.10</b>	<b>Sviluppo di progetti immobiliari</b>
41.10.0	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.10.00	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
<b>42</b>	<b>INGEGNERIA CIVILE</b>
<b>42.99</b>	<b>Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</b>
42.99.0	Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
42.99.01	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09	Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
<b>G</b>	<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI</b>
<b>45</b>	<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI</b>
<b>45.1</b>	<b>COMMERCIO DI AUTOVEICOLI</b>
<b>45.11</b>	<b>Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri</b>
45.11.0	Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
45.11.01	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
45.11.02	Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)

<b>45.19</b>	<b>Commercio di altri autoveicoli</b>
45.19.0	Commercio di altri autoveicoli
45.19.01	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
45.19.02	Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)
<b>45.2</b>	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI</b>
<b>45.20</b>	<b>Manutenzione e riparazione di autoveicoli</b>
45.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.10	Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.20	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.30	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.20.40	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.20.9	Autolavaggio e altre attività di manutenzione
45.20.91	Lavaggio auto
45.20.99	Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
<b>45.3</b>	<b>COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI</b>
<b>45.31</b>	<b>Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli</b>
45.31.0	Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli
45.31.01	Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45.31.02	Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
<b>45.32</b>	<b>Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli</b>
45.32.0	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45.32.00	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
<b>45.4</b>	<b>COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI</b>
<b>45.40</b>	<b>Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori</b>
45.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di motocicli e ciclomotori
45.40.11	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
45.40.12	Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
45.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
45.40.21	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
45.40.22	Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori
45.40.3	Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
45.40.30	Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
<b>46</b>	<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)</b>
<b>46.1</b>	<b>INTERMEDIARI DEL COMMERCIO</b>
<b>46.11</b>	<b>Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati</b>
46.11.0	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati; pelli grezze
46.11.01	Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
46.11.02	Agenti e rappresentanti di fiori e piante
46.11.03	Agenti e rappresentanti di animali vivi
46.11.04	Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
46.11.05	Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
46.11.06	Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
46.11.07	Mediatori in animali vivi
<b>46.12</b>	<b>Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici</b>
46.12.0	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.12.01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
46.12.02	Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
46.12.03	Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
46.12.04	Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
46.12.05	Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)



46.12.06	Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.12.07	Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
<b>46.13</b>	<b>Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione</b>
46.13.0	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
46.13.01	Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.13.02	Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano
46.13.03	Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari
46.13.04	Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
46.13.05	Mediatori in legname e materiali da costruzione
<b>46.14</b>	<b>Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili</b>
46.14.0	Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
46.14.01	Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
46.14.02	Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
46.14.03	Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
46.14.04	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
46.14.05	Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)
46.14.06	Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
46.14.07	Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
<b>46.15</b>	<b>Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta</b>
46.15.0	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
46.15.02	Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
46.15.03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
46.15.04	Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
46.15.05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
46.15.06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
<b>46.16</b>	<b>Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle</b>
46.16.0	Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
46.16.02	Agenti e rappresentanti di pellicce
46.16.03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
46.16.04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
46.16.05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
46.16.06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
46.16.07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
46.16.08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
<b>46.17</b>	<b>Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>
46.17.0	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
46.17.02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
46.17.03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46.17.04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari
46.17.05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
46.17.06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
46.17.07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
46.17.08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
<b>46.18</b>	<b>Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti</b>

46.18.1	Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.11	Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria
46.18.12	Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
46.18.13	Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.14	Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.2	Intermediari del commercio di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.21	Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico
46.18.22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
46.18.23	Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.24	Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.3	Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.31	Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
46.18.32	Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica
46.18.33	Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
46.18.34	Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.35	Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
46.18.9	Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
46.18.91	Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
46.18.92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
46.18.93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
46.18.94	Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
46.18.95	Agenti e rappresentanti di giocattoli
46.18.96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
46.18.97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.18.98	Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
46.18.99	Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
<b>46.19</b>	<b>Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno</b>
46.19.0	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.04	Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
<b>46.2</b>	<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI</b>
<b>46.21</b>	<b>Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)</b>
46.21.1	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.10	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina, tabacco grezzo
46.21.21	Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
<b>46.22</b>	<b>Commercio all'ingrosso di fiori e piante</b>
46.22.0	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
<b>46.23</b>	<b>Commercio all'ingrosso di animali vivi</b>
46.23.0	Commercio all'ingrosso di animali vivi
46.23.00	Commercio all'ingrosso di animali vivi
<b>46.24</b>	<b>Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio</b>
46.24.1	Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
46.24.10	Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
46.24.2	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
46.24.20	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
<b>46.3</b>	<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO</b>

<b>46.31</b>	<b>Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati</b>
46.31.1	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.10	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.2	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.31.20	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
<b>46.32</b>	<b>Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne</b>
46.32.1	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.10	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.2	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.32.20	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
<b>46.33</b>	<b>Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili</b>
46.33.1	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.10	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.2	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.33.20	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
<b>46.34</b>	<b>Commercio all'ingrosso di bevande</b>
46.34.1	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.10	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.2	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.34.20	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
<b>46.35</b>	<b>Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco</b>
46.35.0	Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
46.35.00	Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
<b>46.36</b>	<b>Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno</b>
46.36.0	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
46.36.00	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
<b>46.37</b>	<b>Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie</b>
46.37.0	Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.37.01	Commercio all'ingrosso di caffè
46.37.02	Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
<b>46.38</b>	<b>Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi</b>
46.38.1	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.10	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.20	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.3	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.30	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.9	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.38.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
<b>46.39</b>	<b>Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco</b>
46.39.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.10	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.39.20	Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
<b>46.4</b>	<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE</b>
<b>46.41</b>	<b>Commercio all'ingrosso di prodotti tessili</b>
46.41.1	Commercio all'ingrosso di tessuti
46.41.10	Commercio all'ingrosso di tessuti
46.41.2	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
46.41.20	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
46.41.9	Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
46.41.90	Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
<b>46.42</b>	<b>Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature</b>

46.42.1	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.42.10	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.42.2	Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
46.42.20	Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
46.42.3	Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
46.42.30	Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
46.42.4	Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
46.42.40	Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
<b>46.43</b>	<b>Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e ottica</b>
46.43.1	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
46.43.10	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
46.43.2	Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
46.43.20	Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
46.43.3	Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
46.43.30	Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
<b>46.44</b>	<b>Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia</b>
46.44.1	Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
46.44.10	Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
46.44.2	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
46.44.20	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
46.44.3	Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
46.44.30	Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
46.44.4	Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
46.44.40	Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
<b>46.45</b>	<b>Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici</b>
46.45.0	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
46.45.00	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
<b>46.46</b>	<b>Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici</b>
46.46.1	Commercio all'ingrosso di medicinali
46.46.10	Commercio all'ingrosso di medicinali
46.46.2	Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
46.46.20	Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
46.46.3	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46.46.30	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
<b>46.47</b>	<b>Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione</b>
46.47.1	Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.47.10	Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.47.2	Commercio all'ingrosso di tappeti
46.47.20	Commercio all'ingrosso di tappeti
46.47.3	Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
46.47.30	Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
<b>46.48</b>	<b>Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria</b>
46.48.0	Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
46.48.00	Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
<b>46.49</b>	<b>Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo</b>
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.10	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
46.49.20	Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
46.49.3	Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
46.49.30	Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
46.49.4	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
46.49.40	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)

46.49.5	Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46.49.50	Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46.49.9	Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
46.49.90	Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
<b>46.5</b>	<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT</b>
<b>46.51</b>	<b>Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software</b>
46.51.0	Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
46.51.00	Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
<b>46.52</b>	<b>Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici</b>
46.52.0	Commercio all'ingrosso apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici
46.52.01	Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
46.52.02	Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
46.52.09	Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici
<b>46.6</b>	<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE</b>
<b>46.61</b>	<b>Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole</b>
46.61.0	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.61.00	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
<b>46.62</b>	<b>Commercio all'ingrosso di macchine utensili</b>
46.62.0	Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
46.62.00	Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
<b>46.63</b>	<b>Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile</b>
46.63.0	Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
46.63.00	Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
<b>46.64</b>	<b>Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria</b>
46.64.0	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
46.64.00	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
<b>46.65</b>	<b>Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi</b>
46.65.0	Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
46.65.00	Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
<b>46.66</b>	<b>Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio</b>
46.66.0	Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
46.66.00	Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
<b>46.69</b>	<b>Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature</b>
46.69.1	Commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature di trasporto
46.69.11	Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
46.69.2	Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
46.69.20	Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
46.69.3	Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
46.69.30	Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
46.69.9	Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
46.69.92	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
46.69.93	Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.69.99	Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca
<b>46.7</b>	<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI</b>
<b>46.71</b>	<b>Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati</b>
46.71.0	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.71.00	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
<b>46.72</b>	<b>Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi</b>
46.72.1	Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
46.72.10	Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati

46.72.2	Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
46.72.20	Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
<b>46.73</b>	<b>Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi igienico-sanitari, vetro piano, vernici e colori</b>
46.73.1	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.10	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
46.73.21	Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
46.73.22	Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
46.73.23	Commercio all'ingrosso di infissi
46.73.29	Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
46.73.3	Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.30	Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.4	Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.73.40	Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
<b>46.74</b>	<b>Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento</b>
46.74.1	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
46.74.10	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
46.74.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
46.74.20	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
<b>46.75</b>	<b>Commercio all'ingrosso di prodotti chimici</b>
46.75.0	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
46.75.02	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
<b>46.76</b>	<b>Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi</b>
46.76.1	Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
46.76.10	Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
46.76.2	Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati
46.76.20	Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati
46.76.3	Commercio all'ingrosso di imballaggi
46.76.30	Commercio all'ingrosso di imballaggi
46.76.9	Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca
46.76.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca
<b>46.77</b>	<b>Commercio all'ingrosso di rottami e cascami</b>
46.77.1	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
46.77.10	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
46.77.2	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)
46.77.20	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)
<b>46.9</b>	<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO</b>
<b>46.90</b>	<b>Commercio all'ingrosso non specializzato</b>
46.90.0	Commercio all'ingrosso non specializzato
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato
<b>47</b>	<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)</b>
<b>47.1</b>	<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI</b>
<b>47.11</b>	<b>Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande</b>
47.11.1	Ipermercati
47.11.10	Ipermercati
47.11.2	Supermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.3	Discount di alimentari
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.4	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.5	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
<b>47.19</b>	<b>Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati</b>
47.19.1	Grandi magazzini
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.2	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.9	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
<b>47.2</b>	<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</b>
<b>47.21</b>	<b>Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati</b>
47.21.0	Commercio al dettaglio di frutta e verdura
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
<b>47.22</b>	<b>Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati</b>
47.22.0	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
<b>47.23</b>	<b>Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati</b>
47.23.0	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
<b>47.24</b>	<b>Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati</b>
47.24.1	Commercio al dettaglio di pane
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.2	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
<b>47.25</b>	<b>Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati</b>
47.25.0	Commercio al dettaglio di bevande
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
<b>47.26</b>	<b>Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati</b>
47.26.0	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
<b>47.29</b>	<b>Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati</b>
47.29.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.2	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.3	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.9	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
<b>47.3</b>	<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</b>
<b>47.30</b>	<b>Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati</b>
47.30.0	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
<b>47.4</b>	<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</b>
<b>47.41</b>	<b>Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati</b>
47.41.0	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.41.00	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
<b>47.42</b>	<b>Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati</b>
47.42.0	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati

47.42.00	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
<b>47.43</b>	<b>Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati</b>
47.43.0	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
<b>47.5</b>	<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</b>
<b>47.51</b>	<b>Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati</b>
47.51.1	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.2	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
<b>47.52</b>	<b>Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati</b>
47.52.1	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.2	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.3	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.30	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.4	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
<b>47.53</b>	<b>Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati</b>
47.53.1	Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.2	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
<b>47.54</b>	<b>Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati</b>
47.54.0	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
<b>47.59</b>	<b>Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati</b>
47.59.1	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.2	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.4	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.5	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.6	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.9	Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
<b>47.6</b>	<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</b>
<b>47.61</b>	<b>Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati</b>
47.61.0	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
<b>47.62</b>	<b>Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati</b>
47.62.1	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.2	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio



<b>47.63</b>	<b>Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati</b>
47.63.0	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
<b>47.64</b>	<b>Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati</b>
47.64.1	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.2	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
<b>47.65</b>	<b>Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati</b>
47.65.0	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
<b>47.7</b>	<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</b>
<b>47.71</b>	<b>Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati</b>
47.71.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.4	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.5	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
<b>47.72</b>	<b>Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati</b>
47.72.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
<b>47.73</b>	<b>Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati</b>
47.73.1	Farmacie
47.73.10	Farmacie
47.73.2	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
<b>47.74</b>	<b>Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati</b>
47.74.0	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
<b>47.75</b>	<b>Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati</b>
47.75.1	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.2	Erboristerie
47.75.20	Erboristerie
<b>47.76</b>	<b>Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati</b>
47.76.1	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.2	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
<b>47.77</b>	<b>Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati</b>
47.77.0	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
<b>47.78</b>	<b>Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati</b>
47.78.1	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.2	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.3	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.4	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.5	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.6	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.9	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
<b>47.79</b>	<b>Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi</b>
47.79.1	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.2	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.3	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.4	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
<b>47.8</b>	<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE</b>
<b>47.81</b>	<b>Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande</b>
47.81.0	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
<b>47.82</b>	<b>Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature</b>
47.82.0	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
<b>47.89</b>	<b>Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti</b>
47.89.0	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
<b>47.9</b>	<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI</b>
<b>47.91</b>	<b>Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet</b>
47.91.1	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

47.91.2	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.20	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.3	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
47.91.30	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
<b>47.99</b>	<b>Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati</b>
47.99.1	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.2	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
<b>H</b>	<b>TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO</b>
<b>52</b>	<b>MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI</b>
<b>52.1</b>	<b>MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA</b>
<b>52.10</b>	<b>Magazzinaggio e custodia</b>
52.10.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
<b>52.24</b>	<b>Movimentazione merci</b>
52.24.1	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.10	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.2	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.20	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.3	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.30	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.4	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.24.40	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
<b>52.29</b>	<b>Altre attività di supporto connesse ai trasporti</b>
52.29.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.10	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.2	Intermediari dei trasporti, servizi logistici
52.29.21	Intermediari dei trasporti
52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
<b>53</b>	<b>SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE</b>
<b>53.2</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE</b>
<b>53.20</b>	<b>Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale</b>
53.20.0	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
53.20.00	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
<b>I</b>	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE</b>
<b>56</b>	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>
<b>56.1</b>	<b>RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE</b>
<b>56.10</b>	<b>Ristoranti e attività di ristorazione mobile</b>
56.10.1	Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connessa alle aziende agricole
56.10.2	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.3	Gelaterie e pasticcerie
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.4	Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.5	Ristorazione su treni e navi
56.10.50	Ristorazione su treni e navi

<b>56.2</b>	<b>FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>
<b>56.21</b>	<b>Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)</b>
56.21.0	Catering per eventi, banqueting
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
<b>56.29</b>	<b>Mense e catering continuativo su base contrattuale</b>
56.29.1	Mense
56.29.10	Mense
56.29.2	Catering continuativo su base contrattuale
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
<b>56.3</b>	<b>BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA</b>
<b>56.30</b>	<b>Bar e altri esercizi simili senza cucina</b>
56.30.0	Bar e altri esercizi simili senza cucina
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
<b>J</b>	<b>SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>
<b>59</b>	<b>ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE</b>
<b>59.1</b>	<b>ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI</b>
<b>59.11</b>	<b>Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi</b>
59.11.0	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
<b>59.12</b>	<b>Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi</b>
59.12.0	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
<b>59.13</b>	<b>Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi</b>
59.13.0	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
<b>59.14</b>	<b>Attività di proiezione cinematografica</b>
59.14.0	Attività di proiezione cinematografica
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
59.20.3	Studi di registrazione sonora
59.20.30	Studi di registrazione sonora
<b>60</b>	<b>ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE</b>
<b>60.1</b>	<b>TRASMISSIONI RADIOFONICHE</b>
<b>60.10</b>	<b>Trasmissioni radiofoniche</b>
60.10.0	Trasmissioni radiofoniche
60.10.00	Trasmissioni radiofoniche
<b>60.2</b>	<b>ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE</b>
<b>60.20</b>	<b>Attività di programmazione e trasmissioni televisive</b>
60.20.0	Programmazione e trasmissioni televisive
60.20.00	Programmazione e trasmissioni televisive
<b>61</b>	<b>TELECOMUNICAZIONI</b>
<b>61.1</b>	<b>TELECOMUNICAZIONI FISSE</b>
<b>61.10</b>	<b>Telecomunicazioni fisse</b>
61.10.0	Telecomunicazioni fisse
61.10.00	Telecomunicazioni fisse
<b>61.2</b>	<b>TELECOMUNICAZIONI MOBILI</b>
<b>61.20</b>	<b>Telecomunicazioni mobili</b>
61.20.0	Telecomunicazioni mobili
61.20.00	Telecomunicazioni mobili
<b>61.3</b>	<b>TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI</b>
<b>61.30</b>	<b>Telecomunicazioni satellitari</b>
61.30.0	Telecomunicazioni satellitari
61.30.00	Telecomunicazioni satellitari

<b>61.9</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE</b>
<b>61.90</b>	<b>Altre attività di telecomunicazione</b>
61.90.1	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.10	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.2	Posto telefonico pubblico ed Internet Point
61.90.20	Posto telefonico pubblico ed Internet Point
61.90.9	Altre attività connesse alle telecomunicazioni
61.90.91	Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
61.90.99	Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
<b>62</b>	<b>PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE</b>
<b>62.02</b>	<b>Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica</b>
62.02.0	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
<b>62.03</b>	<b>Gestione di strutture informatizzate</b>
62.03.0	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
<b>62.09</b>	<b>Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica</b>
62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
<b>63</b>	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI</b>
<b>63.1</b>	<b>ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB</b>
<b>63.11</b>	<b>Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse</b>
63.11.1	Elaborazione dati
63.11.11	Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.2	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.3	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
<b>63.12</b>	<b>Portali web</b>
63.12.0	Portali web
63.12.00	Portali web
<b>63.9</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE</b>
<b>63.91</b>	<b>Attività delle agenzie di stampa</b>
63.91.0	Attività delle agenzie di stampa
63.91.00	Attività delle agenzie di stampa
<b>63.99</b>	<b>Altre attività dei servizi di informazione nca</b>
63.99.0	Altre attività dei servizi di informazione nca
63.99.00	Altre attività dei servizi di informazione nca
<b>K</b>	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE</b>
<b>64</b>	<b>ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)</b>
<b>64.92</b>	<b>Altre attività creditizie</b>
64.92.0	Altre attività creditizie
64.92.09	Altre attività creditizie nca
<b>64.99</b>	<b>Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)</b>
64.99.1	Attività di intermediazione mobiliare
64.99.10	Attività di intermediazione mobiliare
64.99.6	Altre intermediazioni finanziarie nca
64.99.60	Altre intermediazioni finanziarie nca
<b>66</b>	<b>ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE</b>
<b>66.1</b>	<b>ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)</b>
<b>66.11</b>	<b>Amministrazione di mercati finanziari</b>

66.11.0	Amministrazione di mercati finanziari
66.11.00	Amministrazione di mercati finanziari
<b>66.12</b>	<b>Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci</b>
66.12.0	Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
66.12.00	Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
<b>66.19</b>	<b>Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)</b>
66.19.1	Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
66.19.10	Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
66.19.2	Attività di promotori e mediatori finanziari
66.19.21	Promotori finanziari
66.19.22	Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
66.19.3	Attività delle società fiduciarie di amministrazione
66.19.30	Attività delle società fiduciarie di amministrazione
66.19.4	Attività di Bancoposta
66.19.40	Attività di Bancoposta
66.19.5	Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
66.19.50	Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
<b>66.2</b>	<b>ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE</b>
<b>66.21</b>	<b>Valutazione dei rischi e dei danni</b>
66.21.0	Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
66.21.00	Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
<b>66.22</b>	<b>Attività di agenti e mediatori di assicurazioni</b>
66.22.0	Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
66.22.01	Broker di assicurazioni
66.22.02	Agenti di assicurazioni
66.22.03	Sub-agenti di assicurazioni
66.22.04	Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
<b>66.29</b>	<b>Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione</b>
66.29.0	Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
66.29.01	Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
66.29.09	Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca
<b>L</b>	<b>ATTIVITÀ IMMOBILIARI</b>
<b>68</b>	<b>ATTIVITÀ IMMOBILIARI</b>
<b>68.1</b>	<b>COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI</b>
<b>68.10</b>	<b>Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri</b>
68.10.0	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
68.10.00	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
<b>68.2</b>	<b>AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING</b>
<b>68.20</b>	<b>Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing</b>
68.20.0	Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
68.20.01	Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
68.20.02	Affitto di aziende
<b>68.3</b>	<b>ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI</b>
<b>68.31</b>	<b>Attività di mediazione immobiliare</b>
68.31.0	Attività di mediazione immobiliare
68.31.00	Attività di mediazione immobiliare
<b>68.32</b>	<b>Gestione di immobili per conto terzi</b>
68.32.0	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
68.32.00	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
<b>M</b>	<b>ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE</b>
<b>69</b>	<b>ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ</b>
<b>69.1</b>	<b>ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI</b>
<b>69.10</b>	<b>Attività degli studi legali e notarili</b>

69.10.1	Attività degli studi legali
69.10.10	Attività degli studi legali
69.10.2	Attività degli studi notarili
69.10.20	Attività degli studi notarili
<b>69.2</b>	<b>CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO</b>
<b>69.20</b>	<b>Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro</b>
69.20.1	Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
69.20.11	Servizi forniti da dottori commercialisti
69.20.12	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
69.20.13	Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
69.20.14	Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
69.20.15	Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
69.20.2	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
69.20.20	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
69.20.3	Attività dei consulenti del lavoro
69.20.30	Attività dei consulenti del lavoro
<b>70</b>	<b>ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE</b>
<b>70.1</b>	<b>ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE</b>
<b>70.10</b>	<b>Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)</b>
70.10.0	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
70.10.00	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
<b>70.2</b>	<b>ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE</b>
<b>70.21</b>	<b>Pubbliche relazioni e comunicazione</b>
70.21.0	Pubbliche relazioni e comunicazione
70.21.00	Pubbliche relazioni e comunicazione
<b>70.22</b>	<b>Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale</b>
70.22.0	Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
70.22.01	Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
<b>71</b>	<b>ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE</b>
<b>71.1</b>	<b>ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI</b>
<b>71.11</b>	<b>Attività degli studi di architettura</b>
71.11.0	Attività degli studi di architettura
71.11.00	Attività degli studi di architettura
<b>71.12</b>	<b>Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici</b>
71.12.1	Attività degli studi di ingegneria
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.2	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.3	Attività tecniche svolte da geometri
71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri
71.12.4	Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.40	Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.5	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
71.12.50	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
<b>71.2</b>	<b>COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE</b>
<b>71.20</b>	<b>Collaudi ed analisi tecniche</b>
71.20.1	Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
71.20.10	Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
71.20.2	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata
<b>72</b>	<b>RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO</b>

<b>72.1</b>	<b>RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA</b>
<b>72.11</b>	<b>Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie</b>
72.11.0	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
<b>72.19</b>	<b>Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria</b>
72.19.0	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
72.19.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
<b>72.2</b>	<b>RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE</b>
<b>72.20</b>	<b>Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche</b>
72.20.0	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
72.20.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
<b>73</b>	<b>PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO</b>
<b>73.1</b>	<b>PUBBLICITÀ</b>
<b>73.11</b>	<b>Agenzie pubblicitarie</b>
73.11.0	Agenzie pubblicitarie
73.11.01	Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02	Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
<b>73.12</b>	<b>Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari</b>
73.12.0	Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
73.12.00	Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
<b>73.2</b>	<b>RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE</b>
<b>73.20</b>	<b>Ricerche di mercato e sondaggi di opinione</b>
73.20.0	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
73.20.00	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
<b>74</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE</b>
<b>74.1</b>	<b>ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE</b>
<b>74.10</b>	<b>Attività di design specializzate</b>
74.10.1	Attività di design di moda e design industriale
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.2	Attività dei disegnatori grafici
74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29	Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.3	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.9	Altre attività di design
74.10.90	Altre attività di design
<b>74.2</b>	<b>ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE</b>
<b>74.20</b>	<b>Attività fotografiche</b>
74.20.1	Attività di riprese fotografiche
74.20.11	Attività di fotoreporter
74.20.12	Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.20.20	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
<b>74.3</b>	<b>TRADUZIONE E INTERPRETARIATO</b>
<b>74.30</b>	<b>Traduzione e interpretariato</b>
74.30.0	Traduzione e interpretariato
74.30.00	Traduzione e interpretariato
<b>74.9</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA</b>
<b>74.90</b>	<b>Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca</b>
74.90.1	Consulenza agraria
74.90.11	Consulenza agraria fornita da agronomi



74.90.12	Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
74.90.2	Consulenza in materia di sicurezza
74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.29	Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
74.90.9	Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.92	Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
74.90.99	Altre attività professionali nca
<b>N</b>	<b>NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE</b>
<b>77</b>	<b>ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO</b>
<b>77.1</b>	<b>NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI</b>
<b>77.11</b>	<b>Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri</b>
77.11.0	Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.11.00	Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
<b>77.12</b>	<b>Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti</b>
77.12.0	Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
77.12.00	Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
<b>77.2</b>	<b>NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA</b>
<b>77.21</b>	<b>Noleggio di attrezzature sportive e ricreative</b>
77.21.0	Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
77.21.01	Noleggio di biciclette
77.21.02	Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09	Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
<b>77.22</b>	<b>Noleggio di videocassette e dischi</b>
77.22.0	Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
77.22.00	Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
<b>77.29</b>	<b>Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative)</b>
77.29.1	Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
77.29.10	Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
77.29.9	Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative)
77.29.90	Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative)
<b>77.3</b>	<b>NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI</b>
<b>77.31</b>	<b>Noleggio di macchine e attrezzature agricole</b>
77.31.0	Noleggio di macchine e attrezzature agricole
77.31.00	Noleggio di macchine e attrezzature agricole
<b>77.32</b>	<b>Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile</b>
77.32.0	Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
77.32.00	Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
<b>77.33</b>	<b>Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)</b>
77.33.0	Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
77.33.00	Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
<b>77.34</b>	<b>Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale</b>
77.34.0	Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.34.00	Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
<b>77.35</b>	<b>Noleggio di mezzi di trasporto aereo</b>
77.35.0	Noleggio di mezzi di trasporto aereo
77.35.00	Noleggio di mezzi di trasporto aereo
<b>77.39</b>	<b>Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca</b>
77.39.1	Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.10	Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.9	Noleggio di altre macchine e attrezzature

77.39.91	Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
77.39.92	Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
77.39.93	Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
77.39.99	Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca
<b>77.4</b>	<b>CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)</b>
<b>77.40</b>	<b>Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)</b>
77.40.0	Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
77.40.00	Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
<b>78</b>	<b>ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE</b>
<b>78.1</b>	<b>ATTIVITÀ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO</b>
<b>78.10</b>	<b>Attività di agenzie di collocamento</b>
78.10.0	Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
78.10.00	Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
<b>78.2</b>	<b>ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)</b>
<b>78.20</b>	<b>Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)</b>
78.20.0	Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
78.20.00	Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
<b>78.3</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE</b>
<b>78.30</b>	<b>Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane</b>
78.30.0	Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)
78.30.00	Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)
<b>80</b>	<b>SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE</b>
<b>80.1</b>	<b>SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA</b>
<b>80.10</b>	<b>Servizi di vigilanza privata</b>
80.10.0	Servizi di vigilanza privata
80.10.00	Servizi di vigilanza privata
<b>80.2</b>	<b>SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA</b>
<b>80.20</b>	<b>Servizi connessi ai sistemi di vigilanza</b>
80.20.0	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
80.20.00	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
<b>80.3</b>	<b>SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI</b>
<b>80.30</b>	<b>Servizi investigativi privati</b>
80.30.0	Servizi di investigazione privata
80.30.00	Servizi di investigazione privata
<b>81</b>	<b>ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO</b>
<b>81.1</b>	<b>SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI</b>
<b>81.10</b>	<b>Servizi integrati di gestione agli edifici</b>
81.10.0	Servizi integrati di gestione agli edifici
81.10.00	Servizi integrati di gestione agli edifici
<b>81.2</b>	<b>ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE</b>
<b>81.21</b>	<b>Pulizia generale (non specializzata) di edifici</b>
81.21.0	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
<b>81.22</b>	<b>Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali</b>
81.22.0	Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.22.01	Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
<b>81.29</b>	<b>Altre attività di pulizia</b>
81.29.1	Servizi di disinfestazione
81.29.10	Servizi di disinfestazione

81.29.9	Attività di pulizia nca
81.29.91	Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
81.29.99	Altre attività di pulizia nca
<b>81.3</b>	<b>CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO</b>
<b>81.30</b>	<b>Cura e manutenzione del paesaggio</b>
81.30.0	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
<b>82</b>	<b>ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE</b>
<b>82.1</b>	<b>ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO</b>
<b>82.11</b>	<b>Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio</b>
82.11.0	Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio; uffici-residence
82.11.01	Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
82.11.02	Gestione di uffici temporanei, uffici residence
<b>82.19</b>	<b>Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio</b>
82.19.0	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
82.19.01	Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi
82.19.09	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
<b>82.2</b>	<b>ATTIVITÀ DEI CALL CENTER</b>
<b>82.20</b>	<b>Attività dei call center</b>
82.20.0	Attività dei call center
82.20.00	Attività dei call center
<b>82.3</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE</b>
<b>82.30</b>	<b>Organizzazione di convegni e fiere</b>
82.30.0	Organizzazione di convegni e fiere
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
<b>82.9</b>	<b>SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA</b>
<b>82.91</b>	<b>Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali</b>
82.91.1	Attività di agenzie di recupero crediti
82.91.10	Attività di agenzie di recupero crediti
82.91.2	Agenzie di informazioni commerciali
82.91.20	Agenzie di informazioni commerciali
<b>82.92</b>	<b>Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi</b>
82.92.1	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.92.2	Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
82.92.20	Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
<b>82.99</b>	<b>Altri servizi di supporto alle imprese nca</b>
82.99.1	Imprese di gestione esattoriale
82.99.10	Imprese di gestione esattoriale
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.20	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.3	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
82.99.4	Richiesta certificati e disbrigo pratiche
82.99.40	Richiesta certificati e disbrigo pratiche
82.99.9	Altri servizi di sostegno alle imprese
82.99.91	Servizi di stenotipia
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese nca
<b>P</b>	<b>ISTRUZIONE</b>
<b>85</b>	<b>ISTRUZIONE</b>
<b>85.53</b>	<b>Attività delle scuole guida</b>
85.53.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.53.00	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

<b>85.59</b>	<b>Servizi di istruzione nca</b>
85.59.1	Università popolare
85.59.10	Università popolare
85.59.2	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.20	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.3	Scuole e corsi di lingua
85.59.30	Scuole e corsi di lingua
85.59.9	Altri servizi di istruzione nca
85.59.90	Altri servizi di istruzione nca
<b>85.6</b>	<b>ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE</b>
<b>85.60</b>	<b>Attività di supporto all'istruzione</b>
85.60.0	Attività di supporto all'istruzione
85.60.01	Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09	Altre attività di supporto all'istruzione
<b>Q</b>	<b>SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE</b>
<b>86</b>	<b>ASSISTENZA SANITARIA</b>
<b>87</b>	<b>SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE</b>
<b>87.1</b>	<b>STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE</b>
<b>87.10</b>	<b>Strutture di assistenza infermieristica residenziale</b>
87.10.0	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
87.10.00	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
<b>87.3</b>	<b>STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI</b>
<b>87.30</b>	<b>Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili</b>
87.30.0	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.30.00	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
<b>87.9</b>	<b>ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE</b>
<b>87.90</b>	<b>Altre strutture di assistenza sociale residenziale</b>
87.90.0	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
87.90.00	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
<b>R</b>	<b>ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO</b>
<b>90</b>	<b>ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO</b>
<b>90.0</b>	<b>ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO</b>
<b>90.01</b>	<b>Rappresentazioni artistiche</b>
90.01.0	Rappresentazioni artistiche
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
<b>90.02</b>	<b>Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche</b>
90.02.0	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
<b>90.03</b>	<b>Creazioni artistiche e letterarie</b>
90.03.0	Creazioni artistiche e letterarie
90.03.01	Attività dei giornalisti indipendenti
90.03.02	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
<b>90.04</b>	<b>Gestione di strutture artistiche</b>
90.04.0	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
<b>92</b>	<b>ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO</b>
<b>92.0</b>	<b>ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO</b>
<b>92.00</b>	<b>Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco</b>
92.00.0	Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
<b>93</b>	<b>ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO</b>
<b>93.1</b>	<b>ATTIVITÀ SPORTIVE</b>
<b>93.11</b>	<b>Gestione di impianti sportivi</b>
93.11.1	Gestione di stadi
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.2	Gestione di piscine
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.3	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.9	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
<b>93.13</b>	<b>Palestre</b>
93.13.0	Gestione di palestre
93.13.00	Gestione di palestre
<b>93.2</b>	<b>ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO</b>
<b>93.21</b>	<b>Parchi di divertimento e parchi tematici</b>
93.21.0	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
<b>93.29</b>	<b>Altre attività ricreative e di divertimento</b>
93.29.1	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.2	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.3	Sale giochi e biliardi
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.9	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
<b>S</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI</b>
<b>96</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA</b>
<b>96.0</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA</b>
<b>96.01</b>	<b>Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia</b>
96.01.1	Attività delle lavanderie industriali
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali
96.01.2	Altre lavanderie, tintorie
96.01.20	Altre lavanderie, tintorie
<b>96.02</b>	<b>Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici</b>
96.02.0	Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
<b>96.03</b>	<b>Servizi di pompe funebri e attività connesse</b>
96.03.0	Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.03.00	Servizi di pompe funebri e attività connesse
<b>96.04</b>	<b>Servizi dei centri per il benessere fisico</b>
96.04.1	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
<b>96.09</b>	<b>Attività di servizi per la persona nca</b>
96.09.0	Attività di servizi per la persona nca
96.09.01	Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing

96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

## Sezione 2 - Classificazione ATECO 2007 relativa alle imprese del turismo ammissibili come beneficiarie

<b>I</b>	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE</b>
<b>55</b>	<b>ALLOGGIO</b>
<b>55.1</b>	<b>ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI</b>
<b>55.10</b>	<b>Alberghi e strutture simili</b>
55.10.0	Alberghi
55.10.00	Alberghi
<b>55.2</b>	<b>ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI</b>
<b>55.20</b>	<b>Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni</b>
55.20.1	Villaggi turistici
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.2	Ostelli della gioventù
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.3	Rifugi di montagna
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.4	Colonie marine e montane
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.5	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.3	AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
55.30	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.30.0	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.9	ALTRI ALLOGGI
55.90	Altri alloggi
55.90.1	Gestione di vagoni letto
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.2	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
<b>N</b>	<b>NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE</b>
<b>79</b>	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE</b>
79.1	ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR
79.11	Attività delle agenzie di viaggio
79.11.0	Attività delle agenzie di viaggio
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12	Attività dei tour operator
79.12.0	Attività dei tour operator
79.12.00	Attività dei tour operator
79.9	ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
79.90	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.1	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.2	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

**SCHEMA DI VALUTAZIONE**  
**ai fini dell'assegnazione del contributo ex LR 26/2005**

**CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PROGETTO**  
(massimo 73 punti)

1) grado di innovatività	(in alternativa a, b, c, d)	(massimo 40 punti)
<i>NB per i progetti complessi, composti ad esempio sia da attività di Ricerca che da attività di Sviluppo, la valutazione complessiva del progetto viene effettuata sulla base dell'attività prevalente</i>		
a) prevalenza di attività di Ricerca	(in alternativa I, II)	
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale		(min 26 max 40) <input type="checkbox"/>
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate		(min 5 max 25) <input type="checkbox"/>
b) prevalenza di attività di Sviluppo sperimentale	(in alternativa I, II)	
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale		(min 21 max 35) <input type="checkbox"/>
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate		(min 3 max 20) <input type="checkbox"/>
<i>NB per i progetti complessi, composti ad esempio sia da innovazione dei processi che da innovazione dell'organizzazione la valutazione complessiva del progetto viene effettuata sulla base dell'attività prevalente</i>		
c) prevalenza di innovazione dei processi	(in alternativa I, II + eventualmente III)	
I) nuovo metodo di produzione di servizi o di consegna		(min 17 max 32) <input type="checkbox"/>
II) miglioramento significativo del metodo di produzione di servizi o di consegna		(min 1 max 16) <input type="checkbox"/>
III) elevato grado di rischio (valutato in base al tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, ai costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, ai guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, alle probabilità di insuccesso)		(min 1 max 3) <input type="checkbox"/>
d) prevalenza di innovazione dell'organizzazione	(in alternativa I, II + eventualmente III)	
I) nuovo metodo organizzativo		(min 17 max 30) <input type="checkbox"/>
II) miglioramento significativo del metodo organizzativo		(min 1 max 16) <input type="checkbox"/>
III) elevato grado di rischio (valutato in base al tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, ai costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, ai guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, alle probabilità di insuccesso)		(min 1 max 3) <input type="checkbox"/>
2) collaborazioni		(massimo 8 punti)
- collaborazione con enti di ricerca quali Università, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione		8 <input type="checkbox"/>
<i>oppure</i>		
- convenzione con il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, o con i comprensori dell'Area dislocati sul territorio regionale		8 <input type="checkbox"/>
<i>oppure</i>		
- collaborazione con enti o organismi di carattere nazionale o internazionale, di diritto privato o di diritto pubblico, operanti per lo sviluppo dei settori del commercio e/o turismo		4 <input type="checkbox"/>
3) progetti realizzati presso laboratori qualificati		(massimo 3 punti)
progetti svolti presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione o inclusi nell'albo del MIUR		3 <input type="checkbox"/>
4) impatto sistemico dei risultati perseguiti	(le varie opzioni possono sommarsi)	(massimo 17 punti)
a) ripercussioni del progetto sull'intero settore considerato o sul sistema socio-economico regionale		3 <input type="checkbox"/>

- b) progetto presentato in forma unitaria da un soggetto ATI o progetto identificato come congiunto realizzato in collaborazione con altre imprese 3
- c) accordo di sfruttamento dei risultati fra imprese del settore, della filiera, del distretto, ecc. ai fini della diffusione e della condivisione degli stessi 3
- d) grado di integrazione dei risultati del progetto con i risultati di altri progetti di carattere industriale, artigianale o di servizi sviluppati all'interno delle filiere di distretto 3
- e) collegamento intersettoriale del progetto commerciale o turistico con progetti industriali o artigianali per la distribuzione e la diffusione dei risultati della ricerca 2
- f) progetto di valorizzazione e/o promozione dei prodotti tipici regionali, manifatturieri o enogastronomici 3
- 
- 5) impatto sistemico ed economico dei risultati perseguiti (massimo 5 punti)
- a) ripercussioni economiche della ricerca in campo regionale e nazionale, quali l'influenza su altri settori o su altre imprese (min 1 max 5)
- b) ripercussioni del progetto in termini di riduzione dell'impatto ambientale o di migliore utilizzo delle risorse energetiche (min 1 max 5)

### CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA

(massimo 27 punti)

- 
- 6) dimensione (in alternativa a, b) (massimo 10 punti)
- a) microimpresa e piccola impresa 10
- b) media impresa 5
- 
- 7) caratteristiche soggettive (massimo 4 punti)
- a) progetti presentati da imprenditoria femminile<sup>1</sup> 1
- b) progetti presentati da imprenditoria giovanile<sup>2</sup> 1
- c) partecipazione dell'impresa a reti d'impresa 1
- d) rating di legalità<sup>3</sup> 1
- 
- 8) localizzazione in zone di svantaggio socio-economico (in alternativa a, b, c, d) (massimo 6 punti)
- (in allegato elenco aree montane)
- a) Comuni area montana: zona A 2
- b) Comuni area montana: zona B 4
- c) Comuni area montana: zona C 6
- d) Area 107.3.c (ex 87.3.c) 6
- 
- 9) precedenti collaborazioni documentate (in alternativa a, b) (massimo 2 punti)
- intensità di collaborazione con enti o di organizzazioni di ricerca esterni all'impresa, negli ultimi 5 anni
- a) Permanente 2
- b) Saltuaria 1
- 
- 10) precedenti investimenti in ricerca documentati (in alternativa a, b) (massimo 2 punti)
- capacità tecnica e/o scientifica di assicurare la corretta esecuzione dell'iniziativa valutabile in base alle ricerche già svolte dall'impresa, particolarmente nel settore o in settori affini alla ricerca oggetto della domanda, e relativi investimenti
- a) Alta 2
- b) Media 1
- 
- 11) nuova impresa (massimo 3 punti)
- si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 3 anni al momento di presentazione della domanda 3

=====

PUNTEGGIO TOTALE (max 100)

---

#### LIVELLI DELLA GRADUATORIA

Punteggio minimo: 15 punti  
 Livello basso: da 15 a 30 punti  
 Livello medio: da 31 a 60 punti  
 Livello alto: da 61 a 100 punti

<sup>1</sup> **Imprenditoria femminile:** l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna; nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società.

<sup>2</sup> **Imprenditoria giovanile:** l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane; nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società; giovane: persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni.

<sup>3</sup> **Rating** attribuito alle imprese ai sensi dell'art. 5-ter del DL n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012.



**ZONE DI SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO  
COMUNI DELL'AREA MONTANA**

**APPARTENENTI ALLA FASCIA "A"**

<b>Provincia di Udine:</b>	Artegna, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Povoletto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tolmezzo, Torreano.
<b>Provincia di Pordenone:</b>	Arba, Maniago, Montereale Valcellina, Sequals, Vivaro.

**APPARTENENTI ALLA FASCIA "B"**

<b>Provincia di Udine:</b>	Amaro, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Nimis, Prepotto, Raveo, San Leonardo, Trasaghis, Venzone, Villa Santina, Zuglio.
<b>Provincia di Pordenone:</b>	Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Travesio.

**APPARTENENTI ALLA FASCIA "C"**

<b>Provincia di Udine:</b>	Ampezzo, Arta Terme, Attimis ( <i>frazioni di Porzus, Subit, Cancellier</i> ), Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo ( <i>frazioni di Fresis, Maiaso, Tartinis-Colza</i> ), Faedis ( <i>frazioni di Canebola, Valle</i> ), Forgaria nel Friuli ( <i>frazione di Monteptrat</i> ), Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis ( <i>frazioni di Chialminis, Monteptrato, Borgo di Mezzo</i> ), Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Prepotto ( <i>frazione di Castelmonte</i> ), Pulfero, Ravascletto, Raveo ( <i>frazione di Raveo</i> ), Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo ( <i>frazione di Iainich</i> ), San Pietro al Natisone ( <i>frazione di Costa</i> ), Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Tolmezzo ( <i>frazioni di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova, Lorenzaso</i> ), Torreano ( <i>frazioni di Masarolis, Reant, Tamoris</i> ), Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio ( <i>frazioni di Fielis, Sezza</i> ).
<b>Provincia di Pordenone:</b>	Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.

**AREE 107.3.C. (EX AREE 87.3.C)<sup>4</sup>**

<b>Provincia di Gorizia</b>	<b>Provincia di Udine</b>	<b>Provincia di Pordenone</b>
Cormons.	Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa.	Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini.

<sup>4</sup> Come da decisione C (2014) 6424 del 16 settembre 2014.

**PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA PRESELEZIONE**

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a) Originalità rispetto allo stato dell'arte.  | <b>Punteggio massimo 25</b>  |
| b) Sostenibilità del progetto rispetto alle risorse finanziarie e alle risorse umane e tecnologiche interne ed esterne dell'impresa istante, nonché alle collaborazioni attivate dalla stessa. | <b>Punteggio massimo 40</b>  |
| c) Prospettive d'impatto sull'impresa istante.   | <b>Punteggio massimo 35</b>  |
|  | <b>PUNTEGGIO MASSIMO 100</b> |